



Città di Orta Nova

Statuto Comunale

Approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 14 del 10/03/2001

Modificato con Deliberazione della
Commissione Straordinaria (con i poteri
del Consiglio) n. 12 del 27/10/2023





INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Autonomia Statutaria
Articolo 2 Territorio e Sede Comunale
Articolo 3 Stemma e Gonfalone
Articolo 4 Finalità
Articolo 5 Consiglio Comunale dei ragazzi

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I – ORGANI DEL COMUNE

Articolo 6 Organi di Governo
Articolo 7 Deliberazioni degli organi collegiali

CAPO II – ORGANI CON FUNZIONI DI GOVERNO

SEZIONE I – CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 8 Competenze
Articolo 9 Consigliere Anziano
Articolo 10 Consiglieri
Articolo 11 Convalida degli eletti
Articolo 12 Linee programmatiche di mandato
Articolo 13 Presidente del Consiglio – Funzionamento del Consiglio
Articolo 14 Esercizio della potestà regolamentare

SEZIONE II – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Articolo 15 Istituzione

SEZIONE III – COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

Articolo 16 Competenze
Articolo 17 Composizione e atto costitutivo
Articolo 18 Funzionamento

SEZIONE IV – GIUNTA COMUNALE

Articolo 19 Definizione e nomina della Giunta Comunale
Articolo 20 Composizione
Articolo 21 Competenze
Articolo 22 Funzionamento della Giunta
Articolo 23 Assessori
Articolo 24 Cessazione dalla carica di Assessore



Articolo 25..... Assessore Anziano

SEZIONE V – SINDACO

Articolo 26..... Elezione
Articolo 27..... Competenze e responsabilità
Articolo 28..... Attribuzioni di amministrazione
Articolo 29..... Attribuzione di vigilanza
Articolo 30..... Vice Sindaco

TITOLLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – DIRITTI DI INFORMAZIONE – DIRITTI DI ACCESSO

CAPO I – FORME ASSOCIATIVE ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 31..... Principi
Articolo 32..... Diritti dei cittadini
Articolo 33..... Rapporti con il Comune

CAPO II – PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO

Articolo 34..... Modalità e contenuto delle comunicazioni
Articolo 35..... Soggetti legittimi a partecipare
Articolo 36..... Poteri dei soggetti partecipanti
Articolo 37..... Obblighi del Comune
Articolo 38..... Accordi – Esclusioni

CAPO III – FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE

Articolo 39..... Forme di consultazione
Articolo 40..... Risultati delle consultazioni e costi

CAPO IV – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Articolo 41..... Principi
Articolo 42..... Modalità di presentazione
Articolo 43..... Garanzie per l'esame

CAPO V - REFERENDUM

Articolo 44..... Referendum consultivi e abrogativi
Articolo 45..... Poteri di iniziativa
Articolo 46..... Modalità delle richieste
Articolo 47..... Ammissibilità dei referendum
Articolo 48..... Indizione
Articolo 49..... Modalità per la consultazione
Articolo 50..... Effetti

CAPO VI - DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

Articolo 51..... Diritti di informazione
Articolo 52..... Diritti di accesso





CAPO VII - DIFENSORE CIVICO

Articolo 53..... Istituzione e funzione
Articolo 54..... Requisiti soggettivi
Articolo 55..... Ineleggibilità e incompatibilità
Articolo 56..... Elezione
Articolo 57..... Durata in carica
Articolo 58..... Giuramento
Articolo 59..... Revoca e decadenza
Articolo 60..... Prerogative
Articolo 61..... Rapporti con il Consiglio Comunale
Articolo 62..... Indennità di carica
Articolo 63..... Mezzi

TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 64.....Albo Pretorio
Articolo 65.....Svolgimento dell'attività amministrativa

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I - COMPETENZE

Articolo 66..... Servizi comunali
Articolo 67..... Statuto dei diritti del contribuente

CAPO II - FORME DI GESTIONE

Articolo 68..... Rinvio
Articolo 69.....Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende ed Istituzioni
Articolo 70..... L'istituzione
Articolo 71..... Funzionamento della istituzione
Articolo 72..... Gestione associata dei servizi e delle funzioni

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Articolo 73..... Rinvio
Articolo 74..... Organismi associativi

TITOLO VII - UFFICI E PERSONALE

CAPO I - UFFICI

Articolo 75.....Principi strutturali e organizzativi
Articolo 76.....Organizzazione degli uffici e del personale
Articolo 77.....Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi



Articolo 78.....	Diritti e doveri dei dipendenti
Articolo 79.....	Direttore Generale
Articolo 80.....	Incarichi ed indirizzi di gestione
Articolo 81.....	Segretario Generale
Articolo 82.....	Funzioni del Segretario Generale
Articolo 83.....	Vice Segretario Comunale

TITOLO VIII - REVISORI DEI CONTI

Articolo 84.....	Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 85.....	Requisiti soggettivi dei Revisori dei Conti
Articolo 86.....	Controlli interni

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87.....	Entrata in vigore – Rinvio
Art. 88.....	Modifiche dello Statuto - Rinvio

DESCRIZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE



TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Orta Nova è un Ente locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica, dalle leggi dello Stato, della Regione Puglia e dalle norme del presente Statuto.

2. Il Comune di Orta Nova, considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse. Ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini; valorizza pertanto ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali e realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell'art.128 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate, il Comune è soggetto istituzionale equi ordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica.

4. Il Comune ha potestà normativa, che esercita secondo le previsioni del presente statuto.

5. Il Comune, nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, ha potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

6. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.

Art. 2 Territorio e Sede Comunale

1. Il territorio del Comune comprende la parte di suolo comunale delimitato con il piano topografico di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, esso confina con quello di Carapelle, Cerignola, Stornara, Stornarella e Ortona.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Pietro Nenni. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono, normalmente, nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.



Art. 3
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Orta Nova, ed è dotato di proprio Stemma e Gonfalone.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 4
Finalità

1. Il Comune di Orta Nova, ispirandosi agli ideali di pace e di non violenza:

- a) promuove il progresso civile, economico e sociale della comunità insediata sul proprio territorio con lo scopo e la finalità di favorire il pieno sviluppo della persona umana, nel rispetto delle idealità politiche, civili e religiose di ognuno, ed il soddisfacimento dei bisogni collettivi;
- b) promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità; partecipa, nei modi e nelle forme previste dalla legge, al finanziamento e allo sviluppo delle attività di cooperative sociali.
- c) rimuove ogni causa di marginalità e di esclusione sociale;
- d) concorre, nei limiti delle leggi dello Stato e della Regione Puglia, alla disciplina dell'attività economica, pubblica e privata, ai fini del superamento degli squilibri socio-economici della comunità, nel rispetto e nella tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza.;
- e) si impegna a superare ogni ostacolo alla realizzazione di una società multietnica e multirazziale;
- f) realizza la promozione della pari opportunità, nel rispetto delle diverse esigenze dei sessi;
- g) agisce per realizzare una migliore qualità della vita dei cittadini.

2. In particolare, nell'ambito delle proprie competenze, il Comune:

- a) concorre ad assicurare a tutti i cittadini quei particolari servizi, che vanno dall'istruzione, alla sicurezza sociale, ai trasporti, alle attività sportive, ricreative e culturali e al turismo;



- 
- b) concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua, idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia;
 - c) opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e portatori di handicap, ai tossicodipendenti, anche favorendo le associazioni professionali e volontarie;
 - d) si impegna a superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale;
 - e) promuove e attua un organico assetto del territorio, pianificando la localizzazione degli insediamenti umani, sociali, agricoli, industriali, artigianali e culturali;
 - f) concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'ambiente e del paesaggio. A tal fine, sottopone ogni atto di politica territoriale ad una preventiva valutazione di impatto ambientale;
 - g) adotta, in collaborazione con gli altri Enti Statali e regionali preposti, le misure necessarie alla conservazione e difesa del patrimonio storico, artistico e religioso;
 - h) incoraggia lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale locale, con particolare riferimento al costume e alle tradizioni, e favorisce la produzione culturale, in special modo quella giovanile, valorizzando la propria rete civica telematica quale strumento di informazione e servizio ai cittadini e promuove l'alfabetizzazione informatica in funzione del progresso della collettività;
 - i) opera, in tutti i procedimenti amministrativi, con metodi improntati all'efficienza, alla pubblicità, all'imparzialità e alla trasparenza, ricercando il massimo di partecipazione dei cittadini alle istanze sociali, delle organizzazioni sindacali e del volontariato, degli organi del decentramento amministrativo, e realizza, anche in collaborazione con essi, il metodo della verifica e del controllo dei risultati conseguiti.

Art. 5

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.



TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI DEL COMUNE

Art. 6

Organi di governo

1. Sono organi del Comune:
 - a) Il Consiglio Comunale;
 - b) La Giunta;
 - c) il Sindaco.
2. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 7

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento soggettivo di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione è curata dai responsabili degli uffici.
3. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

CAPO II

ORGANI CON FUNZIONI DI GOVERNO



SEZIONE I

Consiglio Comunale

Art. 8

Competenze

1. Il Consiglio Comunale ha competenza per gli atti indicati dall'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Inoltre al Consiglio Comunale è attribuita la funzione ispettiva con facoltà di istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
4. Al Sindaco, ai componenti della Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale e ai consiglieri comunali spetta l'indennità nell'importo stabilito dalla legge o nel maggiore o minore importo deliberato rispettivamente dalla Giunta o dal Consiglio Comunale. Al Consigliere Comunale compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione.
5. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
6. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
7. Il Consiglio Comunale conferma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
8. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
9. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 9

Consigliere Anziano

1. Il Consigliere Anziano è il Consigliere Comunale che riporta nell'elezione di Consigliere Comunale la cifra elettorale individuale più alta, intendendosi per tale la somma tra i voti di lista e quelli di preferenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

Art. 10

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale



riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, entro i 10 giorni successivi, il Consiglio delibera definitivamente sull'eventuale decadenza, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 5 giorni.

3. Ai gruppi consiliari sono garantite strutture, servizi attrezzature e risorse finanziarie adeguate per l'espletamento del proprio mandato.

Art. 11 **Convalida degli eletti**

1. Il Consiglio Comunale, previa convocazione del Sindaco, nei termini e nei modi previsti dall'art. 40 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, in relazione a quanto previsto dall'art. 41 dello stesso Decreto Legislativo, convalida i neoeletti Consiglieri nella prima seduta.
2. Gli argomenti da trattare nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale devono essere depositati almeno 5 giorni prima della riunione.

Art. 12 **Linee programmatiche di mandato**

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
3. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, da depositare, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'approvazione delle linee programmatiche di mandato.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
5. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 13 **Presidente del Consiglio - Funzionamento del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale.



- 
2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito nelle sue funzioni dal Consigliere anziano.
 3. Il Presidente è eletto tra i Consiglieri nel corso della prima adunanza, subito dopo la convalida, o nella prima seduta utile, quando ciò si renda necessario, per vacanza o altre cause, in seduta pubblica, mediante votazione in forma palese per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei membri consiliari assegnati al Comune. Se dopo due votazioni nessun consigliere ha ottenuto la maggioranza richiesta, nella terza votazione risulta eletto colui che ha ottenuto la maggioranza dei voti. La stessa maggioranza assoluta dei membri consiliari assegnati al Comune, espressa in seduta pubblica e con votazione palese, è richiesta per la sua revoca.
 4. Il Presidente entra in carica immediatamente dopo la propria elezione e, se presente, assume la presidenza della seduta. Egli svolge le funzioni previste dalla legge.
 5. Il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, ha un ufficio presso la Sede Municipale e si avvale della struttura burocratica del Comune. Sono attribuiti a questo ufficio poteri idonei a garantire e a tutelare le prerogative ed i diritti dei Consiglieri ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze nonché i mezzi affinché i gruppi consiliari possano espletare le loro funzioni.
 6. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, che lo presiede, e da due Consiglieri, eletti dal Consiglio Comunale, uno dei quali della minoranza.
 7. Alle sedute consiliari possono intervenire gli Assessori, con diritto di parola, ma non di voto, sulle questioni che afferiscono al settore di loro competenza.
 8. Il Sindaco partecipa alle sedute consiliari con diritto di parola e di voto.
 9. La convocazione ed il funzionamento del Consiglio saranno disciplinati da apposito Regolamento.
 10. Il Regolamento dovrà conformarsi al principio di consentire alla minoranza di esprimere e far conoscere la propria opinione ed alla maggioranza di decidere in tempi reali.
 11. Il Regolamento, in particolare, disciplina:
 - a) la convocazione del Consiglio Comunale;
 - b) il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute;
 - c) le sedute e la verbalizzazione;
 - d) la presentazione di interrogazioni, sia scritte che orali, e mozioni;
 - e) l'organizzazione dei lavori del Consiglio.
 12. Il Regolamento sarà conforme ai seguenti principi:
 - a) Gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio; in caso di urgenza, la consegna dovrà aver luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione;
 - b) La riunione è valida con la presenza della metà del numero di consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati; il Sindaco a tutti gli effetti concorre a determinare il quorum;
 13. Le delibere sono sottoscritte dal Presidente, dal Segretario Generale
 14. Il Consiglio Comunale deve essere convocato nei casi previsti dalla legge.

Art. 14

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:





- a) sulla propria organizzazione;
- b) per le materie a essi demandate dalla legge e dallo statuto;
- c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
- d) nelle materie in cui esercita funzioni.

2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.

3. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

4. I regolamenti, una volta approvati dall'Organo di controllo, sono depositati nella Segreteria comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'Albo Pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso di deposito.

5. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 1, salvo diversa previsione del regolamento stesso.

6. I regolamenti, dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione, entrano in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

SEZIONE II

Commissioni consiliari permanenti

Art. 15 **Istituzione**

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di due rappresentanti della minoranza, garantendo ad ogni Consigliere la partecipazione ad almeno una Commissione.
2. Il Regolamento determina il numero, il funzionamento e i poteri delle Commissioni e disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Il Regolamento si conforma al principio che i poteri delle Commissioni sono di natura consultiva e propositiva ed a quanto stabilito nel decimo comma del precedente art. 12.
4. Qualora vengano costituite commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza verrà attribuita ad un consigliere appartenente al gruppo di minoranza.



SEZIONE III

Commissioni consiliari speciali

Art. 16

Competenze

1. Il Consiglio Comunale può costituire al suo interno Commissioni consiliari speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste su qualsiasi materia attinente all'Amministrazione Comunale ovvero per la predisposizione di piani, programmi, regolamenti o atti determinati, di particolare complessità o che richiedano l'intervento di esperti qualificati.
2. Le Commissioni formulano proposte che vanno sottoposte alla decisione degli organi competenti.

Art. 17

Composizione e atto costitutivo

1. Nelle Commissioni consiliari speciali i Consiglieri Comunali sono eletti secondo il criterio proporzionale.
2. L'atto costitutivo fissa:
 - a) il numero dei componenti;
 - b) l'oggetto dell'attività della Commissione;
 - c) il termine per la formulazione della proposta;
3. il Consiglio Comunale elegge i membri della Commissione, il Presidente ed il Segretario.

Art. 18

Funzionamento

1. La prima riunione della Commissione consiliare speciale si tiene nella sede comunale; in caso di motivata necessità, le successive possono essere svolte nel luogo che la Commissione riterrà più opportuno.
2. Le riunioni della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti, purché risulti che tutti i membri siano stati avvisati almeno 5 giorni prima, con la sottoscrizione dell'avviso di convocazione o con invio di raccomandata a.r..
3. Qualora manchi il Presidente, presiede il più anziano di età, al momento dell'apertura dei lavori.
4. Le riunioni si svolgono senza formalità e sono dirette dal Presidente, il quale ispirerà la sua condotta al principio stabilito nel decimo comma del precedente art. 13.
5. Se la Commissione non formula le proposte nei tempi previsti, il Consiglio Comunale ne dichiara la decadenza, ovvero proroga il termine per giustificate ragioni, nella prima seduta utile successiva alla scadenza del termine che viene fissato in 45 giorni.



SEZIONE IV Giunta Comunale

Art. 19

Definizione e nomina della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è organo di impulso che collabora con il Sindaco nel Governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Il Vice Sindaco e gli Assessori componenti la Giunta Comunale sono nominati dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e devono possedere i requisiti di compatibilità, di candidabilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
3. La nomina è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.
4. Nella nomina il Sindaco promuove e cerca di assicurare la presenza di entrambi i sessi in ossequio al principio della pari opportunità tra uomo e donna.

Art.20

Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di 7 Assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale. L'assunzione della medesima comporta la cessazione della carica di Consigliere eventualmente ricoperta. La surrogazione è effettuata nel corso della prima seduta successiva all'accettazione della nomina.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado, del Sindaco.

Art.21

Competenze

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, comma 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadono nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce semestralmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. È di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. Spetta alla Giunta Comunale l'autorizzazione ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria, demandando successivamente, al Responsabile del Settore Amministrativo l'adozione degli atti gestionali relativi alla nomina del legale, in ottemperanza al vigente disciplinare per gli incarichi legali. (1)
4. È altresì di competenza della Giunta l'accettazione di lasciti e donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio ai sensi dell'art. 42 lett. i) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

(1) Comma modificato con Deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio) n. 12 del 27/10/2023





Art. 22
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che, di norma, fissa gli oggetti dell'ordine del giorno della seduta, nel rispetto delle norme regolamentari.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale, con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diverse indicazioni, le votazioni si intendono fatte in forma palese.
4. Le delibere sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Generale.
5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale.

Art. 23
Assessori

1. Il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori
2. Il Sindaco può revocare o modificare l'attribuzione di deleghe ogni qual volta per motivi di coordinamento, funzionalità e responsabilità, lo ritenga opportuno.
3. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.

Art. 24
Cessazione dalla carica di Assessore

1. L'Assessore cessa dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza, rimozione, decesso e in tutti i casi previsti espressamente dalle leggi vigenti.
2. La cessazione è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva. In caso di revoca la comunicazione deve essere motivata.
3. Le dimissioni sono presentate al Sindaco, per iscritto, sono immediatamente efficaci e sono irrevocabili.
4. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori cessati e comunica le nuove nomine al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.

Art. 25
Assessore Anziano

1. L'Assessore Anziano, cioè il maggiore per età, svolge le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo e del Vice Sindaco.



SEZIONE V

Sindaco

Art. 26 Elezione

1. L'elezione del Sindaco, avviene nel rispetto della normativa vigente.

Art. 27 Competenze e responsabilità

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dallo Statuto.
2. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione del Comune e ne è il rappresentante legale.
3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e le competenze connesse all'ufficio.

Art. 28 Attribuzioni di amministrazione

1. Quale organi di amministrazione in particolare il Sindaco:
 - a) Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) Convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 18 del D. Lgs n. 267/2000;
 - d) Adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - e) Nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
 - f) Conferisce e revoca al Segretario comunale le funzioni di Direttore Generale nel caso non si sia avvalso della facoltà di nominare un direttore al di fuori della dotazione organica;
 - g) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D. Lgs n. 267/2000, nonché dal presente Statuto e dal Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 29 Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società

Comune di Otranto

appartenente all'Ente, tramite i rappresentanti legali degli stessi, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 30
Vice Sindaco

1. La carica di Vice Sindaco è attribuita dal Sindaco ad un componente della Giunta. Per tale carica valgono le disposizioni previste dall'art. 24 del presente Statuto.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dalle funzioni adottata ai sensi di legge.



TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIRITTI DI INFORMAZIONE - DIRITTI DI ACCESSO

CAPO I

FORME ASSOCIATIVE ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 31 Principi

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione, favorendone lo sviluppo anche sulla base di quartiere.
2. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi e organismi.

Art. 32 Diritti dei cittadini

1. Sono titolari del diritto di informazione e partecipazione tutti i residenti nel Comune, di qualsiasi sesso, condizione sociale, razza, religione, età, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi.
2. Sono, altresì, titolari del diritto di informazione e partecipazione, limitatamente alle questioni di interesse, i soggetti non residenti nel territorio del Comune, che abbiano, comunque, rapporti di lavoro, di studio o fruiscano stabilmente dei relativi servizi.
3. Le disposizioni dei commi precedenti non trovano applicazione in materia di referendum locale.
4. La disciplina di dettaglio di quanto previsto negli articoli di cui al presente titolo viene dettata da appositi regolamenti.

Art. 33 Rapporti con il Comune

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, culturali, sociali, sportive e ricreative.
2. Il Comune ne facilita l'esercizio, mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico, che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra



struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all'incolumità delle persone ed alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo, pari ai soli costi, da determinarsi annualmente dal Consiglio Comunale.
4. Gli organi comunali politico-amministrativi ed i singoli Assessori, questi ultimi per le questioni attinenti alle materie oggetto di deleghe, possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati, commissioni e consulte;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.

CAPO II

PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO

Art. 34

Modalità e contenuto della comunicazione

1. Il Comune comunica l'avvio del procedimento mediante comunicazione personale all'interessato entro il 30° giorno se il provvedimento riguarda un numero indeterminato o, comunque, rilevante di destinatari, con manifesti o pubblicazioni sulla stampa periodica o in altra forma idonea.
2. La comunicazione indica:
 - a) l'oggetto del procedimento promosso;
 - b) l'ufficio comunale o l'unità organizzativa competente e la persona responsabile del procedimento;
 - c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti durante il normale orario di lavoro.

Art. 35

Soggetti legittimati a partecipare

1. Possono partecipare al procedimento i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti o può produrre, comunque, un pregiudizio.
2. Le associazioni e gli altri organismi hanno facoltà di partecipare al procedimento a salvaguardia degli interessi per i quali si sono costituiti.

Art. 36

Poteri dei soggetti partecipanti

1. La partecipazione al procedimento si estrinseca nella facoltà di accedere agli atti, di ottenere ogni informazione e di presentare osservazioni e documenti agli uffici



competenti.

2. Le osservazioni ed i documenti non producono gli effetti previsti nel successivo art. 36, se presentati dopo la data di adozione del provvedimento.

Art. 37 **Obblighi del Comune**

1. Il Comune ha l'obbligo:
 - a) di attendere per l'adozione del provvedimento almeno 20 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento e dalla diffusione della comunicazione nelle altre forme, salvo che non sussistano ragioni di particolare urgenza, che vanno espressamente e concretamente indicate nella motivazione del provvedimento;
 - b) di valutare e motivare sulle osservazioni e i documenti presentati dai soggetti previsti nel precedente art. 33, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 38 **Accordi - Esclusione**

1. Il Comune può concludere accordi ai sensi dell'art.11 della legge 7.8.90 n.241.
2. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività del Comune considerata dall'art. 13 della legge 7 agosto 1990 n.241, né quando la comunicazione dell'avvio del procedimento sia oggettivamente incompatibile con il provvedimento da adottarsi, per sua natura o per l'urgenza del provvedere.
3. Le ragioni dell'esclusione debbono essere espressamente indicate nel provvedimento.

CAPO III

FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Art. 39 **Forme di consultazione**

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano se consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, le associazioni, gli organismi di partecipazione e l'intero corpo elettorale, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti riguardanti materie di esclusiva competenza locale.
2. Il referendum è disciplinato dal capo 5 del titolo 3.

Art. 40 **Risultati delle consultazioni e costi**

1. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati e di essi si deve tener conto nei conseguenti atti.
2. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata



richiesta da altri organismi.

3. Il Comune può stabilire di assumere i costi anche quando la consultazione sia stata richiesta da altri organismi, se ricorrono giuste ragioni.

CAPO IV

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Art. 41 Principi

1. Gli elettori del Comune e le associazioni con sede nel Comune possono presentare al Consiglio ed alla Giunta Comunale istanze e petizioni, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le richieste devono essere dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi di rilevanza cittadina.

Art. 42 Modalità di presentazione

1. Le istanze, petizioni e proposte di deliberazione dovranno essere sottoscritte da elettori, con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari e con l'indicazione del soggetto e del luogo a cui fare le comunicazioni previste dal successivo articolo 47.
2. Le istanze e le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 100 elettori, mentre le proposte di deliberazione da almeno 200 elettori.
3. Le istanze, petizioni e proposte di deliberazione possono essere presentate anche dalle associazioni, con la presentazione delle firme autenticate degli elettori; in questo caso gli organi competenti del Comune ascoltano i legali rappresentanti delle associazioni o il primo firmatario.
4. Le istanze, petizioni e proposte di deliberazione sono depositate presso la Segreteria Comunale.

Art. 43 Garanzie per l'esame

1. L'organo politico amministrativo competente procede all'esame delle istanze, petizioni e proposte di deliberazioni e decide entro 90 giorni dal deposito presso la Segreteria Comunale, dando notizia al proponente di tutti gli atti assunti, anche se solo istruttori o endoprocedimentali.
2. Il termine può essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di 90 giorni, con delibera motivata.



CAPO V

REFERENDUM

Art. 44

Referendum consultivi e abrogativi

1. Il Comune riconosce nell'istituto del referendum consultivo e abrogativo, l'elemento di collegamento organico tra la comunità ed i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum.

3. Le iniziative referendarie, di cui al comma precedente, possono riguardare qualsiasi argomento sul quale il Consiglio comunale ha competenza deliberativa, ad eccezione dei seguenti:

- a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenze ed in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
- b) personale del Comune e delle Aziende Municipalizzate;
- c) regolamento interno del Consiglio comunale;
- d) bilanci, finanza, tributi e contabilità;
- e) materie sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
- f) oggetti sui quali il Consiglio comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale;
- g) pareri richiesti da disposizioni di legge;
- h) piano regolatore generale e sue varianti;
- i) piani commerciali e sue varianti;

4. Sono, altresì, esclusi referendum su materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti.

5. La richiesta di referendum consultivi e abrogativi di iniziativa popolare deve essere sottoscritta da almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.

6. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura del comitato promotore, nel tempo massimo di tre mesi, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.





7. Il Consiglio comunale, dopo la presentazione dei quesiti e prima dell'inizio della raccolta delle firme da parte del comitato promotore, valuta l'ammissibilità del referendum, ai sensi dei commi precedenti.

8. Il Consiglio comunale in tale sede valuta l'opportunità di consentire lo svolgimento del referendum, anche alla luce di eventuali conseguenze economico-finanziarie, di ripercussioni su impegni già assunti, di assunzione di responsabilità civile, amministrativa e contabile a carico degli Amministratori.

9. In ordine alle ipotesi di cui ai precedenti commi, il Consiglio comunale si pronuncia a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

10. In caso di dichiarazione di ammissibilità della proposta referendaria una commissione, indicata dal regolamento, verifica che le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e che esse siano pari o superino il numero indicato al comma 5 e ne dà immediata comunicazione al comitato promotore ed al Sindaco.

11. Decorsi i termini, di cui al comma 6, il Sindaco fissa la data di svolgimento del referendum secondo le modalità dell'apposito regolamento.

12. Il regolamento disciplina l'ipotesi di accorpamento di più referendum, anche prescindendo dai termini di cui sopra, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione ed i compiti della Commissione elettorale, nella quale deve essere presente almeno un rappresentante del comitato promotore, la composizione dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio.

12. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali Provinciali e comunali.

Art. 45

Poteri di iniziativa

1. I referendum sono indetti quando lo richiedono n. 1500 (millecinquecento) elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.

Art. 46

Modalità della richiesta

1. La richiesta degli elettori contiene il testo da sottoporre al referendum con le firme autenticate nelle forme di legge.
2. Il quesito referendario deve essere breve e chiaro e preferibilmente unico.
3. La richiesta degli elettori è depositata presso la Segreteria Comunale.

Art. 47

Ammissibilità dei referendum

1. Il Segretario Generale verifica la regolarità delle firme raccolte ed il loro numero e



presenta apposita relazione sul procedimento al Consiglio Comunale, che decide sull'ammissibilità con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, acquisiti i pareri di cui all'art. n. 49 del D. Lgs. N. 267/2000.

2. La decisione del Consiglio Comunale è limitata all'esame della legittimità della richiesta, esclusa ogni valutazione sull'opportunità del referendum proposto.

Art. 48
Indizione

1. I referendum sono indetti dal Sindaco e si tengono nel più vicino giorno festivo di aprile, purché dall'esecutività della delibera consiliare, che ne ha verificato la legittimità, e dall'indizione decorrano almeno 45 giorni.
2. Possono tenersi più referendum contemporaneamente, ma i referendum non possono tenersi in coincidenza con altre operazioni di voto, né nei 60 giorni precedenti le altre operazioni di voto, slittando, in questi casi, al primo giorno festivo dopo il 10 di settembre successivo.

Art. 49
Modalità per la consultazione

1. Le modalità per la consultazione sono stabilite da apposito regolamento che si uniformerà al principio di snellire le operazioni di voto, che devono svolgersi in un solo giorno, e di garantire la libertà e la segretezza del voto.
2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco, mediante affissioni di manifesti, in modo che tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

Art. 50
Effetti

1. Il quesito sottoposto al referendum è approvato se alla votazione ha partecipato il 50% (cinquanta per cento) degli elettori aventi diritto e se è raggiunto su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Il Sindaco, se l'esito è stato favorevole, è tenuto a proporre al primo Consiglio Comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum per l'attuazione.
3. Se l'esito non è stato favorevole, il Sindaco ha facoltà di proporre al Consiglio Comunale la questione per le conseguenti valutazioni.



CAPO VI

DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

Art. 51

Diritti di informazione

1. Il Comune promuove una politica di informazione tesa a rendere trasparente l'azione della Pubblica Amministrazione.
2. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi è assunto come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articola l'Ente.
3. Ciascun Settore dovrà dotarsi di uno sportello polivalente facente capo all'Ufficio Informazione.
4. In relazione ai principi enunciati al primo e secondo comma del presente articolo, si istituisce l'Ufficio Informazioni e relazioni con il pubblico, abilitato a ricevere gli utenti ai fini del miglioramento dei rapporti con l'Ente. Il responsabile del procedimento e della gestione dell'Ufficio deve avere adeguata qualificazione, assicurata da apposita formazione, da inserire nella dotazione organica dell'ente. Questo ufficio, tramite collegamento informatico con gli sportelli polivalenti delle ripartizioni, avrà accesso alla banca dati per fornire all'utenza notizie in ordine a normative, servizi, procedure, strutture, programmazione e iniziative riguardanti l'attività amministrativa dell'ente.
5. Per ottimizzare l'erogazione dei servizi ai cittadini, il Comune provvederà ad ampliare l'orario di ricevimento nelle ore pomeridiane.
6. Il Comune provvederà al miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa e i disagi ad essa connessi abbattendo le barriere architettoniche.

Art. 52

Diritto di accesso

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazioni di copie dei documenti amministrativi richiesti nei modi e con i limiti indicati dall'apposito Regolamento. L'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salvo le vigenti disposizioni in materia di bollo.
2. La richiesta di accesso deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'Amministrazione per iscritto. La stessa dovrà rispondere entro e non oltre 30 giorni.

CAPO VII

DIFENSORE CIVICO



Art. 53
Istituzione e funzione

1. È istituito l'Ufficio del Difensore Civico.
2. Il ruolo assegnato a tale organo è quello di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione. La sua attività deve concretizzarsi in segnalazioni, anche di propria iniziativa, al Sindaco e, in caso di persistenti inadempienze, spirato un congruo termine, ai competenti organi superiori, anche giudiziari, degli abusi, delle disfunzioni, delle carenze e dei ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Il suo ambito di azione deve prevedere raccordi con analoga figura regionale, in modo da evitare discrasie di interventi e risposte frammentate alle richieste dei cittadini.
3. Il Difensore Civico esercita il controllo delle deliberazioni comunali di cui all'art. 127 del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 54
Requisiti soggettivi

1. Il Difensore Civico è persona che, per esperienze di lavoro e di vita acquisite, offre garanzie di competenza giuridico amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.
2. Il Difensore Civico deve possedere i seguenti requisiti soggettivi:
 - a) iscrizione nelle liste elettorali del Comune;
 - b) età non inferiore a 40 anni;
 - c) eleggibilità a Consigliere Comunale;
 - d) possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche e/o Economia e Commercio.
3. Non può essere eletto Difensore Civico chi sia stato candidato a Consigliere Comunale per il Consiglio che deve eleggerlo.

Art. 55
Ineleggibilità e incompatibilità

1. I Consiglieri Comunali, gli Assessori, il Sindaco, il Segretario Comunale, i titolari degli organi delle Aziende Speciali ed istituzioni, gli Amministratori delle Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, i concessionari di servizi pubblici comunali, i Revisori dei Conti, i dipendenti del Comune, delle Aziende Speciali ed Istituzioni, nonché i soggetti che hanno un rapporto convenzionale o contrattuale con il Comune o che sono legati al Comune da ragioni d'interesse economico, non sono eleggibili a Difensore Civico.
2. Sono, altresì, ineleggibili i membri ed i funzionari del Comitato Regionale di Controllo che ha competenza sugli atti del Comune.
3. Per quanto non previsto, si applicano le norme sull'ineleggibilità ed incompatibilità previste per i consiglieri comunali, nonché il procedimento ivi previsto per far cessare le cause di incompatibilità.

Art. 56
Elezione

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio palese, con il voto



favorevole dei 2/3 dei componenti assegnati.

2. Il Difensore Civico è eletto entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei prescritti requisiti previsti dalle norme statutarie, che a seguito di avviso pubblico, da pubblicarsi entro 30 giorni dall'insediamento, abbiano presentato relativa istanza con allegato curriculum vitae.
3. Nell'ipotesi in cui non siano state prodotte domande, viene pubblicato nuovo avviso per la riapertura dei termini.
4. Il Difensore Civico è rieleggibile una sola volta.

Art. 57

Durata in carica

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo eletto.

Art. 58

Giuramento

1. Il Difensore Civico assume le funzioni prestando giuramento davanti al Consiglio Comunale appositamente convocato, con la seguente formula: Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.

Art. 59

Revoca e decadenza

1. Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi e ripetute inadempienze, con provvedimento motivato del Consiglio Comunale e con la stessa maggioranza richiesta per l'elezione.
2. Il Difensore Civico decade dall'ufficio se, nel corso del mandato, si verifica una causa di ineleggibilità.
3. Decade anche se si verifica, nel corso del mandato, una causa di incompatibilità non rimossa entro 30 giorni.

Art. 60

Prerogative

1. Il Difensore Civico svolge il proprio mandato in piena indipendenza dagli organi del Comune.
2. Ha diritto di accedere a tutti gli atti di ufficio e non può essergli opposto il segreto di ufficio; egli è, però, tenuto al segreto di ufficio, secondo le norme vigenti.
3. I titolari degli organi elettivi comunali e degli organi delle aziende speciali ed istituzionali, i concessionari dei servizi comunali, gli amministratori delle società per azioni a prevalente capitale pubblico comunale, i Revisori dei Conti e tutti i dipendenti di questi organismi, sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione, nonché copia gratuita degli atti, entro 7 giorni dalla richiesta.
4. Il Difensore Civico può rendere pubblici i risultati della propria attività, nella forma che ritiene più idonea, salvaguardando il diritto alla riservatezza dei cittadini.

Art. 61
Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate.
2. La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.
3. In casi di particolare gravità o importanza, o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il Difensore Civico può inviare in qualsiasi momento particolare relazione o segnalazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
4. Le relazioni o segnalazioni di cui al precedente terzo comma, vengono iscritte per la discussione all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.

Art. 62
Indennità di carica

1. Al Difensore Civico spetta un'indennità mensile pari a quella prevista per il Presidente del Consiglio comunale, determinata annualmente dal Consiglio Comunale.

Art. 63
Mezzi

1. Il Sindaco individua un locale idoneo ove il Difensore Civico possa svolgere la sua attività in modo confacente alla funzione.
2. Il Difensore Civico utilizza l'Ufficio di Segreteria Comunale ed il personale addetto.
3. Le spese di funzionamento vengono caricate sull'Ufficio di Segreteria Comunale.





TITOLO 30

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 64 **Albo Pretorio**

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo Pretorio comunale, per le pubblicazioni che la legge, lo Statuto e i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

Art. 65 **Svolgimento dell'attività amministrativa**

1. Il Comune uniforma la propria attività ai principi di legalità, buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia e pubblicità, nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7/8/90 n. 241.







TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I

COMPETENZE

Art. 66

Servizi Comunali

1. Il Comune provvede alla realizzazione e alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Spetta al Consiglio Comunale individuare servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro realizzazione e gestione.

Art. 67

Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
2. Per quanto compatibili, i principi indicati dal comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

CAPO II

FORME DI GESTIONE

Art. 68

Rinvio

1. I servizi pubblici sono gestiti in una delle forme previste dall'art. 113 del D. Lgs. N. 267/2000.



Art. 69

Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art.136 del D. Lgs. N. 267/2000.

Art. 70

L'istituzione

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
2. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale salvaguardando le minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e documentata competenza tecnica ed amministrativa preferibilmente nello stesso settore di attività, restano in carica, salvo il caso di revoca anticipata per l'intero mandato amministrativo del Sindaco.
4. Il Sindaco può provvedere alla revoca di cui al comma precedente al sopravvenire delle cause individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 71

Funzionamento della istituzione

1. Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:
 - a. conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
 - b. approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;
 - c. approva uno schema di regolamento di contabilità;
 - d. dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.
2. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, determina le finalità e gli indirizzi della istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio di Amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi.
3. L'istituzione, e per essa gli organi preposti deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
4. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.



Art. 72

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni, l'A.S.I., la Provincia e la Regione Puglia, per promuovere e ricercare le forme associative di cooperazione e gli accordi di programma più appropriati tra quelli previsti dalle leggi vigenti, in relazione alle attività, ai servizi e alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.





TITOLO 34

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Art. 73

Rinvio

1. Il Comune si avvale delle convenzioni, dei consorzi e degli accordi di programma previsti dal T.U. 18.08.2000, n. 267 – CAPO V -, per conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti, per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati e per definire, attuare, opere ed interventi che richiedano azioni integrate e coordinate con altri enti.
2. Il Comune favorisce forme di associazione e di cooperazione con comuni vicini.

Art. 74

Organismi Associativi

1. Il Comune fa parte dell'A.S.I. e dei 5 Reali Siti.
2. I rappresentanti del Comune sono nominati dal Consiglio Comunale nel proprio seno, nel rispetto delle disposizioni vigenti.



TITOLO VII

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

ART. 75

Principi strutturali e organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione degli uffici.

ART. 76

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo politico-amministrativa attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzioni di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai R.P.O.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficacia e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando contestualmente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 77

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e

- tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, intesi come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai dirigenti spettano, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo il principio di professionalità e responsabilità.
 3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
 4. Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 78

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati in categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato normativo e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati, Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il dirigente e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

ART. 79

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e che sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
2. In particolare il Direttore Generale predispone il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lett. a) del T.U. n. 267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione. AL Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i R.P.O. e/o dirigenti là ove nominati, dell'Ente, ad eccezione del Segretario Comunale.
3. Per la revoca e la durata dell'incarico si applica il 2° comma dell'art. 108 del T.U. n.

267/2000.

4. Nel caso in Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.

Art. 80

Incarichi ed indirizzi di gestione

1. La direzione degli uffici e dei servizi spetta ai R.P.O. e/o dirigenti là ove nominati, ai quali sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo approvati dagli organi di governo ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs: n. 267/2000 e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Sindaco definisce ed attribuisce, con provvedimento motivato, gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi con le modalità previste dal relativo regolamento sull'ordinamento.
3. Gli incarichi sono conferiti a personale avente i requisiti secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi del programma dell'amministrazione.
4. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Art. 81

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 82

Funzioni del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Generale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei R.P.O. e ne coordina l'attività secondo le direttive impartite dal Sindaco. Formula inoltre proposte su questioni organizzative o gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione.
4. Nel caso di istituzione della figura del Direttore Generale, le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi e definite contestualmente alla nomina del Direttore onde realizzare il pieno accordo operativo e



funzionale tra i due soggetti nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

5. Il Segretario Generale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.
6. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni di Sindaco, degli Assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
7. Il Segretario Generale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 83

Vice Segretario Comunale

1. Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo ne casi di vacanza, assenza o impedimento, ivi inclusi i criteri per la sua individuazione in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso del diploma di Laurea.



TITOLO VIII

REVISORI DEI CONTI

Art. 84

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni stabilite dall'art.239 del D. Lgs. N. 267/2000; inoltre rappresenta l'organo di consulenza, sotto il profilo tecnico-contabile del Consiglio Comunale, nell'esercizio di controllo, nei riguardi degli organi gestionali-amministrativi e di indirizzo, in sede di adozione di piani e programmi che richiedono un impegno finanziario.
2. Invia ogni tre mesi ai Capigruppo consiliari una relazione sull'andamento delle entrate e delle spese, sulla economicità e produttività dei servizi.

Art. 85

Requisiti soggettivi dei Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dal D.lgs. n. 267/2000, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. I Revisori dei Conti non possono essere Consiglieri Comunali, né titolari di altro organo o ufficio, ovvero dipendenti del Comune, delle Aziende Speciali, delle istituzioni, delle Società per azioni a prevalente capitale pubblico comunale e concessionari di servizi pubblici locali.

Art. 86

Controlli interni

1. Al fine di:
 - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumento di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

sono istituiti i controlli interni secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità che si ispira ai principi stabiliti dall'art. 147 del D.lgs. N. 267/2000.



TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87

Entrata in vigore - Rinvio

1. Lo Statuto entra in vigore nei modi e termini previsti dall'art.6 – comma 5 - del D. Lgs. N. 267/2000.

Art. 88

Modifiche dello Statuto - Rinvio

1. Le modifiche statutarie sono disciplinate dal comma 4 dell'art.6 del D. Lgs. N. 267/2000.

DESCRIZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE

STEMMA COMUNALE

"SCUDO SORMONTATO DALLA CORONA DELL' IMPERATORE FEDERICO II, L'INTERNO DELLO SCUDO rappresenta la vocazione agricola del territorio comunale come si denota dai buoi che arano il fertile terreno del tavoliere guidati dalle abili e sapienti mani del contadino che conosce ogni segreto della nostra terra, sotto l'egida di un sole che risplende e porta a maturazione i prodotti locali, grano, uva, mandorli, ortaggi, carciofi e frutta.

GONFALONE DEL COMUNE

Il Gonfalone è costituito da un drappo azzurro rettangolare con base frangiata, di un metro per due, con fregi ricamati in oro su cui campeggia lo stemma comunale sormontato dalla scritta in oro "Comune di Orta Nova".

CENNI STORICI

La nascita della Città di Orta Nova secondo alcuni studiosi risale al periodo 1225-1245, quando FEDERICO II di Svevia vi fece costruire un castello poi distrutto, da Carlo d'Angiò, insieme alla Reggia di Foggia.

FEDERICO II fu grande estimatore di questi territori che con il loro grano e frumenti di qualità, costituirono una vera e propria ricchezza. Egli seppe sagacemente sfruttare queste zone, combattendo i privilegi degli ecclesiastici e dei feudatari. Nuovi eventi costrinsero l'imperatore a costruire numerosi castelli, fortezze e posti di vedette in molti punti della nostra provincia; punti chiave del suo dominio, e ciò, al fine di assicurare una migliore difesa al suo regno sempre come valente in lotta col Papa. Quale appassionato cacciatore, poeta e grande mecenate delle lettere, delle scienze e delle arti, Federico II fece costruire anche numerosi castelli di caccia, e ville. Tra i tanti castelli di caccia costruiti da Federico II, non va dimenticato quello di Orta, dove trascorse notti silenziose, dopo tranquille e gratificanti partite di caccia.

Con la immatura e misteriosa morte del grande Imperatore, avvenuta nel castello di Fiorentino, antichissima città distrutta nel 1260 circa e situata tra Lucera e Torremaggiore, la notte del 13 dicembre 1250, crollò il suo impero e con esso le sue opere. Furono rase al suolo la splendida reggia di Foggia, lo stesso castello di Fiorentino, fu danneggiato Castel del Monte, nei pressi di Andria, e, ancora, vennero semidistrutte ed abbandonate tante case di caccia e fortezze, fra cui quelle dei 5 REALI SITI.

Il merito di aver riscoperto i REALI SITI dopo Federico II, deve attribuirsi ai padri Gesuiti. La Casa d'Orta ed il suo comprensorio divennero in breve tempo, il centro direttivo degli altri feudi di proprietà dei Gesuiti che, con opportuni accorgimenti, dirigevano la coltura del grano, dell'orzo, dell'avena e, in prevalenza, l'allevamento di vacche, cavalli, di bufali, di maiali, di capre e pecore, sebbene con criteri e metodi poco efficienti.

All'inizio del 1767 sorsero disastrosi dissensi tra il Re di Napoli, la Compagnia di Gesù e il Pontefice. Inoltre nuove ideologie politiche, sociali e religiose sconvolsero l'Europa. Perciò i Gesuiti furono scacciati dai loro conventi sparsi in più parti del Regno di Napoli ed i loro beni confiscati passarono, sotto il nome di Colonie o Aziende di Educazione, al demanio regio.

Orta, quindi, dalla seconda metà del 1700, fu considerata il centro motore della vita sociale e lavorativa dei nuovi piccoli centri che subito dopo, nell'anno (1775), ebbero il nome di " Reali Siti ".

Così si giunse al 1808; anno in cui " Orta " (come si chiamava allora) fu eretta a comune autonomo con le dipendenti frazioni di Ortona e Carapelle.

Nel 1863 assunse l'attuale denominazione di "ORTA NOVA", fino ad arrivare ai giorni nostri.